

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1074

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti

Presentata il 27 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’ennesima moda importata dagli Stati Uniti negli ultimi anni novanta si chiama « lotta estrema ».

Ricordiamo, a proposito di tale sport, il tragico episodio verificatosi a Kiev, a seguito di un incontro di *Ultimate fighting*, nel quale è morto l’americano Douglas Dedge, trentuno anni, giunto in Ucraina per sfidare i campioni locali in questo sport. Le scene del combattimento sono state veramente agghiaccianti, Douglas Dedge era a terra mentre il suo avversario, Evgenij Zolotariov, continuava a colpirlo in testa con pugni violentissimi, secondo le regole di questa disciplina che esclude solo colpi al basso ventre, ditate negli occhi e calci all’avversario che è a terra.

L’arena dove aveva luogo il combattimento era gremita fino all’inverosimile. Secondo l’agenzia di stampa russa Itar-

Tass, c’erano anche parecchi bambini ed adolescenti. Tutti, grandi e piccoli, apparivano eccitatissimi per il vantaggio dell’eroe locale, Evgenij Zolotariov; « finiscilo, finiscilo », urlavano. Dedge è rimasto in coma per due giorni all’istituto di neurochirurgia di Kiev prima di spirare. Nessuno è colpevole, hanno detto le autorità. Tutto è avvenuto nel pieno rispetto delle regole.

Dall’Ucraina all’estremo oriente russo, quello che sembra più uno scontro fra gladiatori che uno sport e che ha ben poco a che vedere con le tradizionali discipline marziali, entusiasmo sempre più un vasto pubblico che travalica anche i confini dell’ex Unione sovietica. Gli incontri di questa disciplina, nota anche come *no hold barred* (nessuna presa è proibita), sono trasmessi la sera tardi da diversi canali della televisione. « I campionati

fanno accorrere migliaia di appassionati », ha commentato un funzionario della federazione russa di Karatè, aggiungendo che: « i *match* assomigliano più a una rissa per strada che a una manifestazione sportiva ».

Gli incontri sono rapidissimi, violentissimi e brutali, hanno una durata oscillante fra i cinque minuti e il minuto.

Combattimenti sempre più diffusi, basti ricordare il caso John Du Pont, l'erede dell'omonimo impero chimico americano che nel 1996 ammazzò a revolverate il suo allenatore di lotta estrema. Il bizzarro miliardario aveva trasformato la sua lussuosa tenuta di Philadelphia in un centro di addestramento per veri e propri fanatici.

La reazione all'«omicidio» di Kiev da parte del presidente della «Fenasco» (Federazione nazionale sport da combattimento), Carlo Di Blasi, è stata di stupore. Eppure la «lotta estrema» è combattuta a colpi di calci, pugni, colpi proibiti, strangolamenti «senza regole». Sono *match* molto spettacolari che, soprattutto negli Stati Uniti, procurano agli atleti lesioni anche gravi.

L'*Ultimate fighting*, sport nato nel 1993 negli Stati Uniti, come risposta all'eterna domanda dei fanatici di boxe e arti marziali, è giunto anche in Italia a decorrere dagli ultimi anni novanta.

In America sono ormai diffusi i combattimenti semiclandestici «all'ultimo sangue» tra atleti di discipline diverse, fino alla nascita di un vero e proprio torneo ufficiale: l'*Ultimate fighting championship*.

Un campionato presto degenerato in una serie di combattimenti «estremi»: pugni senza guantoni, calci senza limitazioni, arbitri senza poteri.

L'*Ultimate fighting* è sbarcato in Giappone, in Brasile e poi in Europa.

In Italia la «lotta estrema» è nota come *Oktagon Style*: si combatte con i guantoni e si cerca di fare rispettare a ciascun atleta le regole della disciplina di riferimento, cioè un pugile deve combattere secondo le regole della boxe, un karateka secondo le norme di karatè, e così via. I premi si aggirano tra i 20 e i 100 milioni di lire a torneo. I tesserati della Federazione sport da combattimento che praticano la lotta estrema sono solo poche decine, ma gli spettatori accorrono a migliaia. La più grande manifestazione organizzata in Italia è denominata «Oktagon» e, a decorrere dal 1996, si è svolta ogni anno, richiamando migliaia di spettatori, sino all'ultima edizione del 2001, organizzata al Palavobis di Milano nel mese di aprile.

La presente proposta di legge contiene la delega al Governo a disciplinare, con un apposito decreto legislativo, le lotte particolarmente violente o estreme. I principi e criteri direttivi a cui il Governo dovrà far riferimento sono: la sicurezza per gli atleti; il divieto di pratiche estreme; il divieto di diffondere per via televisiva le immagini dei combattimenti e il divieto a partecipare agli spettacoli per i minori di anni sedici; la previsione di adeguate sanzioni per i trasgressori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina degli sport violenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare e disciplinare gli sport violenti o estremi;

b) individuare i soggetti che possono praticare agli sport di cui alla lettera a);

c) stabilire le caratteristiche dei luoghi dove possono essere espletati gli sport;

d) stabilire principi minimi di sicurezza;

e) stabilire adeguate sanzioni per i trasgressori;

f) vietare la trasmissione in televisione degli incontri;

g) vietare l'ingresso agli spettacoli di minori di anni sedici;

h) vietare e punire le scommesse di qualsiasi tipo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo di cui al medesimo comma 1 con le altre norme vigenti in materia.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato pa-

rere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 4.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007730